

**Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2013 — Dimian/UAMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina)**

(Causa T-581/11) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Baby Bambolina — Marchio nazionale anteriore non registrato Bambolina — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 359/14)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Dimian AG (Norimberga, Germania) (rappresentanti: P. Pozzi e G. Ghisletti, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG (Michelau, Germania) (rappresentante: J. Pröll, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 3 agosto 2011 (procedimento R 1822/2010-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dimian AG e la Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Dimian AG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 25 del 28.1.2012.

**Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2013 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina)**

(Causa T-114/12) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo sterilina — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori STERILLIUM e BODE Sterillium — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 359/15)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Bode Chemie (Amburgo, Germania) (rappresentante: N. Aicher, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Laros Srl (Cremona, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 gennaio 2012 (pratica R 2423/2010-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Bode Chemie GmbH e la Laros Srl.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Bode Chemie GmbH è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Laros Srl ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

<sup>(1)</sup> GU C 165 del 9.6.2012.